



COMUNE DI
**GAGLIANO
DEL CAPO**
Provincia di Lecce

PIANO COMUNALE DELLE **COSTE**

Legge Regionale 17/2015

Ufficio Tecnico Comunale

Ing. Adriano LEONE - Responsabile Procedimento

Redazione a cura di:

Arch. Daniele MANNI - Progettista

Pian. Territ. Massimo D'AMBROSIO - collaborazione

Commissario ad acta

Ing. Tommaso FARENGA

settembre 2019

1

**RELAZIONE
GENERALE**

Sommario

Premessa	3
Introduzione	4
Capitolo 1. Strumenti di governo e pianificazione delle aree costiere	6
1.1 Riferimenti normativi	6
<i>L.R. n. 17/2015 – Disciplina della tutela e uso della costa</i>	7
<i>L.R. n. 3/2015 – Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario</i>	12
1.2 Piani di settore	12
<i>Piano Stralcio della Dinamica delle Coste (PSDC)</i>	13
<i>Piano Regionale delle Coste (PRC)</i>	13
<i>Piano Comunale delle Coste (PCC)</i>	14
1.3 Contenuti del PCC	15
Capitolo 2. Inquadramento territoriale	16
2.1 La figura territoriale del PPTR	16
2.2 Ambito di studio	17
<i>Cenni storici</i>	17
<i>Evoluzione dell’edificato e della linea di costa</i>	18
Capitolo 3. Caratterizzazione del litorale	21
3.1 Caratteristiche geologiche e morfologiche	21
3.2 Idrogeologia	22
3.3 Aspetti vegetazionali della fascia costiera	24
3.4 Aspetti conservazionistici	25
<i>Normativa europea</i>	25
<i>Normativa nazionale e regionale</i>	26
Capitolo 4. Ricognizione fisico giuridica del demanio (art. 4 NTA del PRC)	27
4.1 Suddivisione della costa in Unità e Sub-Unità Fisiografiche	27
4.2 Classificazione normativa	28
4.3 Zonizzazione della fascia demaniale marittima	29

4.4 Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Piano di Assetto Idrogeologico)	30
4.5 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali.....	31
4.6 Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali	31
4.7 Classificazione del litorale rispetto ai caratteri morfolitologici.....	32
4.8 Individuazione delle opere di difesa e porti.....	32
4.9 Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima.....	32
4.10 Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse, delle recinzioni, dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti.....	33
Gli elaborati di riferimento hanno evidenziato le opere di urbanizzazione, le strutture fisse, le recinzioni, il sistema di accessi e le aree a parcheggio esistenti attualmente in area demaniale. 33	
L'analisi di tale strato informativo evidenzia:..... 33	
- l'intersezione dell'area demaniale con la S.P. 358; 33	
- un articolata presenza di sentieri che costeggiano l'area demaniale tra i quali il suggestivo sentiero naturalistico denominato delle "cipolline" che collega l'ambito più urbanizzato della marina posta a nord del territorio costiero con la località il Ciolo;..... 33	
- la presenza di una serie di muretti a secco posti quali terrazzamenti in area demaniale o a delimitazione delle proprietà private;..... 33	
Capitolo 5. Il Piano Comunale delle Coste di Gagliano del Capo: strategie progettuali	34
Capitolo 6. Zonizzazione del demanio	34
6.1 Individuazione della linea di costa utile e delle aree con divieto assoluto di concessione	34
6.2 Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo.....	35
6.3 Individuazione di aree con finalità turistico ricreative diverse da SB e SLS	37
6.4 Individuazione di aree diverse	37
6.5 Individuazione delle modalità di accesso al demanio marittimo	37
6.6 Aree non oggetto di concessione	38
Le aree non oggetto di concessione sono normate dall'art. 8.12 delle NTA del PRC (art. 30 delle NTA di Gagliano del Capo) e si distinguono in: 38	
abili.6.7 Individuazione delle aree vincolate.....	38
6.8 Aree di rilevante pregio ambientale	39
6.9 Recupero costiero.....	39
7.0 Regime transitorio.....	39

Premessa

Con deliberazione della Giunta Regionale n° 2273 del 13 ottobre 2011 è stato definitivamente approvato il Piano Regionale delle Coste (P.R.C.), quale importante strumento di pianificazione dell'area costiera, mentre con provvedimento del 6 dicembre 2011 sono state emanate le istruzioni operative necessarie per la redazione dei Piani Comunali delle Coste. I Comuni, nel rispetto della L.R. 17/2006, così come modificata dalla L.R. n. 17/2015, devono dotarsi dei Piani Comunali delle Coste, nel rispetto delle regole di carattere generale contenute nel P.R.C..

Con determina del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale n. 62 del 08.05.2013 veniva conferito incarico alla Società Etancons s.r.l. con sede in Lecce alla Piazzetta San Giovanni dei Fiorentini n. 1 in persona del suo Amministratore Unico, Ing. Primo Stasi, per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Gagliano del Capo, approvando al contempo il disciplinare di incarico.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 19.12.2014 il Comune di Gagliano del Capo adottava il Piano Comunale delle Coste redatto dalla Società Etancons s.r.l.

Con Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 504 del 27.03.2018 si dava avvio all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 4 comma 8 della Legge regionale 10 aprile 2015 n. 17, con la nomina di un Commissario ad Acta.

Con determina del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale n. 406 del 09.10.2018, a seguito di procedura negoziata, veniva conferito incarico all'arch. Daniele Manni, con sede in Racale (Le) alla via Umberto I n. 11, per la redazione della revisione e del completamento del Piano Comunale delle Coste del Comune di Gagliano del Capo, approvando al contempo il disciplinare di incarico.

Introduzione

A partire dagli anni '60 i paesaggi costieri hanno subito una profonda trasformazione dei caratteri identitari, con forti ripercussioni sul patrimonio storico, ambientale e paesaggistico; pertanto, le tematiche relative alla tutela, valorizzazione e gestione delle aree costiere, rappresentano oggi questioni di grande attualità, poste al centro di numerose esperienze (nazionali e internazionali) la cui attenzione si è sviluppata parallelamente alla consapevolezza del crescente degrado ambientale in cui versano questi ambienti. Si tratta di paesaggi "recenti" rispetto ad altri contesti territoriali, che però mostrano ritmi di trasformazione molto più veloci: basti pensare ai fenomeni di urbanizzazione, ispessimento e dispersione dell'insediamento costiero, alla generale artificializzazione dei litorali, alle conseguenze dei processi di ristrutturazione e potenziamento di alcuni comparti come il turismo e la pesca, con effetti che hanno prodotto e producono danni spesso irreversibili.

Possiamo affermare che, in seguito a diffusi interventi di bonifica, solo di recente l'immaginario collettivo ha ritenuto ospitali questi paesaggi a scapito di una percezione che nel passato ha associato le immagini del litorale ad ambienti malsani, paludosi e malarici, e quindi insicuri per insediamenti stabili.

Se spostiamo poi l'attenzione sulle pratiche d'uso e gestione contemporanea dei litorali, tanto alla scala vasta quanto a quella locale, ci accorgiamo subito come queste pratiche mettono in evidenza l'angustia della norma e l'inadeguatezza dei regimi vincolistici; regimi che da soli non sono sufficienti a tutelare un paesaggio costiero sottoposto a pressioni crescenti, che pur essendo uno tra i territori più tutelati è anche quello più vilipeso.

La mancanza di integrazione tra diversi strumenti di pianificazione e di governo delle aree costiere, come pure l'assenza di co-pianificazione, ha determinato scelte spesso frammentarie, settoriali e in molti casi incompatibili. Le problematiche derivate da un tale approccio, inoltre, spesso non hanno trovato risposte adeguate nel sistema locale di pianificazione, tradizionalmente disattento ai delicati equilibri degli ecosistemi costieri, con previsioni insediative a ridosso della linea di costa e invasive in ambienti per loro natura sensibili e molto fragili, come dune costiere e zone umide. A partire da questa consapevolezza, si può affermare che la fascia costiera rappresenta oggi il luogo in cui è più evidente l'inadeguatezza di approcci parziali e settoriali, richiedendo invece forme di integrazione a diversi livelli, supportate da processi di co-pianificazione nella redazione di quadri conoscitivi ben strutturati e partecipati.

Un nuovo approccio al governo del territorio costiero presuppone quindi propensioni cooperative tra diversi attori e livelli istituzionali, optando negli strumenti di tutela, valorizzazione e gestione del paesaggio, per la definizione di regole certe e in grado di dettare le condizioni per un processo di valorizzazione dal basso del territorio, con l'attivazione e costruzione di patti fortemente radicati nell'identità dei luoghi.

Quella che con l'approvazione del PPTR, infatti, si potrebbe definire una rinnovata attenzione ai caratteri peculiari dei luoghi, la cui visione strategica dovrebbe aiutare a ri-guardare le contraddizioni dei progetti locali, fa assumere oggi al paesaggio costiero un carattere strategico che richiede di ri-pensare le relazioni strutturali e funzionali tra le componenti del patrimonio territoriale per non ripercorrere gli

errori del passato, ponendo particolare attenzione alle pratiche d'uso e al trattamento riservato alla costa, quale bene pubblico per eccellenza.

La visione guida sull'uso e la tutela della costa, tenuto conto delle finalità e dei contenuti della legge regionale (L.R. 17/2015) e dei nuovi strumenti di governo e pianificazione delle aree costiere, deve necessariamente sviluppare il suo orizzonte futuro all'interno di una dimensione territoriale che trova nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) quel respiro strategico in grado di integrare le previsioni progettuali, i programmi e gli strumenti operativi per la valorizzazione e tutela dei paesaggi costieri.

Nel sottolineare, infatti, l'importanza della costa per il territorio e il paesaggio pugliese, il PPTR indica un obiettivo specifico dello scenario strategico ("Valorizzare, riqualificare e ricostruire i paesaggi costieri della Puglia" - obiettivo 9) e nello stesso scenario predispone un progetto territoriale di paesaggio: La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri. Il progetto regionale muove dall'assunto che <<un approccio efficace al problema della perdita di caratteri identitari e banalizzazione paesaggistica ed ecologica dei paesaggi costieri debba basarsi su una definizione "profonda" dei territori costieri, ben più ampia della fascia dei 300 m sancita dalla legge Galasso. L'obiettivo di contrastare l'attuale tendenza ad un'organizzazione lineare e cementificata della linea di costa, fatta di residenze e attrezzature turistiche disabitate per gran parte dell'anno, implica l'assunzione del concetto di "zona costiera" come fascia di transizione tra mare-costa-entroterra, come ambito relazionale che comprenda territori di larghezza e profondità variabili in funzione dei caratteri geomorfologici e ambientali della costa e della storia delle società locali>> (PPTR, 2015).

I criteri per l'individuazione della profondità dei paesaggi costieri sono stati definiti sulla base delle analisi svolte nell'ambito della redazione della Carta Patrimoniale dei Paesaggi Costieri di Puglia e di un'attenta disamina incrociata del consistente apparato di vincoli che interessa i territori costieri, con l'obiettivo di verificarne il senso a fronte delle trasformazioni insediative sopraggiunte negli ultimi 35-25 anni e con l'obiettivo di individuare le parti di territorio costiero prive di vincoli. Il risultato di tale processo è coinciso con la decisione di far coincidere in tutto o in parte la profondità dell'ambito.

<<La scelta di riconoscere una profondità territoriale ai paesaggi costieri muove non solo da considerazioni di tutela, ma anche da valutazioni economiche: la volontà da più parti espressa di ampliare e destagionalizzare l'attuale offerta turistica regionale attraverso l'integrazione del predominante turismo balneare con gli altri segmenti turistici regionali implica infatti la costruzione di strategie virtuose tra costa ed entroterra, che mobilitino risorse ben più ampie di quelle situate a ridosso del litorale>> (PPTR, 2015).

Dopo un breve esame degli strumenti di governo e pianificazione delle aree costiere in Puglia, la presente relazione riporta e descrive l'inquadramento del sistema paesistico-ambientale e territoriale dell'area in esame, con particolare riferimento ai caratteri insediativi, infrastrutturali ed ecosistemico-ambientali della fascia costiera in esame.

Segue la "lettura e ricognizione della costa" in cui si riportano i caratteri fisici del litorale, rinviando, per gli aspetti giuridici e per maggiori approfondimenti all'elaborato 2 del piano ("Elaborati cartografici"), dove sono descritti e cartografati gli strati informativi richiesti dalle istruzioni tecniche regionali.

Infine, nel progetto vengono esplicitate le finalità e i criteri progettuali adottati nella redazione del piano, in funzione dei caratteri fisiografici della costa.

All'interno dei contesti costieri, sono state perimetrare le aree, al fine di proporre specifiche discipline d'uso e di tutela della costa, in funzione dei caratteri prevalenti dei singoli contesti, nonché delle risultanze delle analisi e valutazioni espletate (criticità ambientali) di attenzione del Progetto con le aree già sottoposte a vincolo paesaggistico (ex. L. 1947/39, D.M. 21.9.1984 e L. 431/1985) e/o dichiarate aree protette di livello nazionale o regionale, a meno di necessari ampliamenti dettati da considerazioni inerenti i caratteri strutturali e le relazioni di tipo fisico-ambientale, naturalistico, storico, insediativo e paesaggistico interne all'ambito.

Questo modo di procedere ha permesso di configurare uno schema generale di nuovo assetto e uso della costa, che viene successivamente dettagliato nella zonizzazione del demanio, attraverso la restituzione dei diversi strati informativi di progetto. Il piano, inoltre, esplicita la sua visione anche attraverso la prefigurazione di un assetto futuro della costa, con una serie di proposte, previsioni e programmi, esplicitati anche con l'ausilio di cartografia tematica e di sintesi (elaborato 3). Tra i documenti di piano particolare importanza assumono gli elaborati 5 e 6 "Rapporto preliminare VAS e Rapporto preliminare VINCA", non solo per la richiesta verifica delle eventuali ricadute significative sul sistema paesistico ambientale e sui Siti natura 2000, nonché per la verifica della coerenza del PCC con la pianificazione sovraordinata, ma anche per l'integrazione di contenuti strategici, desunti dalle analisi e valutazioni espletate, nella definizione delle scelte di piano e per una più efficace definizione delle norme e della disciplina d'uso e di tutela della costa.

Capitolo 1. Strumenti di governo e pianificazione delle aree costiere

1.1 Riferimenti normativi

I nuovi strumenti di governo delle aree costiere in Puglia hanno tra i principali riferimenti normativi la L.R. 17/2015 – "Tutela e dell'uso della costa". Per ciò che riguarda, invece, gli strumenti di pianificazione e indirizzo, i cosiddetti Piani di Settore, si fa riferimento al Piano Stralcio della Dinamica delle Coste, al Piano Regionale delle Coste e al Piano Comunale delle Coste. Se da una parte, tali strumenti di governo appaiono ancora frammentari e settoriali, in attesa di una consolidata attuazione del PPTR Puglia, dall'altra hanno permesso di superare l'approssimazione e l'inadeguatezza dell'unico strumento che per decenni ha, di fatto, rappresentato una forma di cogenza nella regolamentazione degli usi del suolo di livello comunale: questo strumento, nelle sue diverse declinazioni – PdF o PRG -, nella maggior parte dei casi si è limitato a stabilire le diverse forme di edificazione possibili, utilizzando i principali parametri urbanistici quantitativi e di destinazione d'uso, denotando in realtà l'incapacità di regolamentare le diverse forme d'uso e di riproducibilità di questi paesaggi che tutt'ora possiamo definire in "attesa di governo".

Con l'emanazione della L. 431/85 – Legge Galasso – che a livello nazionale ha chiesto alle regioni di dotarsi di Piani Paesaggistici e imposto, a titolo di salvaguardia, l'inedificabilità assoluta della costa per una

fascia di 300 metri dalla battigia, la fascia costiera è stata riconosciuta come bene strutturale all'interno del paesaggio.

Il PUTT/Pba (Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio e Beni Ambientali), strumento urbanistico regionale di recepimento di questa legge, approvato solo alla fine del 2000, non è stato però capace di cogliere il vero valore di tale ambito: pur riconoscendo all'intera costa un valore almeno distinguibile, in molti casi rilevante o eccezionale, con l'obbligo di attestazione di compatibilità paesaggistica preventiva ad ogni trasformazione, ha spesso limitato tale attenzione alla fascia dei 300 metri dalla battigia.

A partire dal 2001 molti comuni si sono dotati di Piani Comunali delle Coste al fine di normare l'uso delle aree demaniali marittime, limitando la loro cogenza alla sottile fascia litoranea demaniale e le loro risposte alla sola questione dell'uso turistico-balneare dei litorali. L'entrata in vigore del Piano Regionale delle Coste ha tra le sue finalità quella di garantire quadri di maggiore coerenza fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici e la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative.

L.R. n. 17/2015 – Disciplina della tutela e uso della costa

La nuova legge regionale si compone di 18 articoli distribuiti in 4 Titoli.

L'oggetto e i principi generali cui si ispira la L.R. 17/2015 sono stabiliti all'art. 1:

1. Nell'ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni.
2. Per gestione integrata della costa s'intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all'uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.
3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s'intendono tutte le attività e i compiti individuati dall'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
4. L'azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:
 - a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente;
 - b) pianificazione dell'area costiera;
 - c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione anche ai disabili;
 - d) semplificazione dell'azione amministrativa;

- e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;
- f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;
- g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
- h) armonizzazione delle attività produttive e in particolare del turismo balneare e della diportistica nautica, con le utilizzazioni e le destinazioni pubbliche.

L'art. 4 disciplina il Piano comunale delle coste:

1. Ai principi e alle norme del PRC sono conformati i Piani comunali delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti.
2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il PCC ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.
3. Le eventuali osservazioni sono presentate presso il comune entro trenta giorni dalla data di deposito.
4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.
5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito si intende favorevole.
6. Il PCC, ai fini dell'efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.
7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.
8. In caso di inadempienza di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, si sostituisce al comune per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando a tal fine un tecnico della struttura pubblica competente quale commissario ad acta, che adempie alla redazione del Piano nel termine di centottanta giorni. Il compenso e il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico del comune inadempiente.
9. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più comuni consorziati limitrofi o dalle unioni dei comuni ove esistenti. Al Titolo II – Disposizioni generali – viene disciplinata la gestione amministrativa dei procedimenti di competenza dei Comuni, che hanno l'obbligo di operare sul Sistema informativo del Demanio (SID), e regola le concessioni demaniali.

L'art. 8, con riferimento alle Concessioni di competenza comunale, disciplina l'attività concessoria nel modo seguente:

1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia.
2. La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.
3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:
 - a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;
 - b) termini di presentazione della domanda e della documentazione;
 - c) i requisiti minimi (moralì e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento di presentazione della domanda;
 - d) le cause di esclusione;
 - e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all'uso di materiali ecocompatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;
 - f) la composizione della commissione giudicatrice.
4. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di norme sui contratti pubblici.
5. Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare.
6. Il termine per l'emissione del provvedimento finale è stabilito, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.
7. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria disciplinate con provvedimento comunale. Al titolo III – Norme transitorie e finanziarie - l'art. 14 riporta le Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera, elencando al comma 1 le aree e relative fasce di rispetto in cui è vietato il rilascio di concessioni demaniali:
 - a) lame;
 - b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
 - c) canali alluvionali;

d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;

e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;

f) aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea.

2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio e la variazione della concessione demaniale e subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), e al fine di evitare pregiudizio all'uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo.

4. Non costituiscono recinzioni le delimitazioni delle aree oggetto di concessione demaniale nonché le forme di protezione delle attrezzature durante il periodo invernale disciplinate dall'Ordinanza balneare o dal PCC.

I commi 5-16 dettagliano le direttive per la pianificazione costiera da perseguire con il PCC.

5. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.

6. Il valore percentuale di cui al comma 5 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1.

7. Possono essere realizzate strutture classificate "spiaggia libera con servizi" nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 5 e 6. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

8. Il PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 10 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l'intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all'articolo 12. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 5, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto con il PCC.

9. Il PCC, nelle disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguarda le concessioni in essere fino alla scadenza del termine della proroga di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salve le esigenze di sicurezza.

10. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.

11. I PCC provvedono a classificare la valenza turistica del territorio costiero, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2007).

12. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.

13. La disponibilità delle aree di cui al comma 12 può essere assentita a mezzo “consegna” a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 34 del Codice della navigazione, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

14. Per opera di “facile rimozione” va inteso ogni manufatto realizzato con l’assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.

15. Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all’articolo 1, comma 2 ter, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come inserito dall’articolo 1, comma 250, della l. 296/2006:

a) l’accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito dall’articolo 10, comma 5, lettera d);

b) la realizzazione, dopo la data di entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi;

c) la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili.

16. Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione, realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali, devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 14.

L’art. 15 detta le Norme transitorie:

1. Fino alla data di approvazione del PCC l’esercizio dell’attività concessoria di cui all’articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC.

2. Il PRC di cui alla deliberazione di Giunta regionale 13 ottobre 2001, n. 2273, in quanto compatibile, e da intendersi approvato ai sensi della presente legge. Il riferimento nel PRC alla legge

regionale 23 giugno 2006, n.17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), e sostituito con il riferimento alla presente legge. I riferimenti all'articolo 16, commi 1, 5 e 7 della l.r. 17/2006 operati nelle Norme tecniche di attuazione del vigente PRC sono, in particolare, sostituiti con i richiami all'articolo 14, rispettivamente dei commi 1, 6 e 8, della presente legge.

L.R. n. 3/2015 – Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario

La L.R. 3/2015 è stata approvata dal consiglio regionale il 27 gennaio 2015 e si compone di soli 3 articoli: 1. finalità, 2. Sanzioni e 3. Ripristino e risarcimento, come di seguito integralmente richiamati:

Art. 1 Finalità

Nel rispetto dei principi e delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la presente legge persegue finalità di salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario della regione Puglia, ricompresi nelle Aree di interesse comunitario (SIC), nelle Zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree naturali protette e nelle aree pubbliche o private comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica, poste entro trecento metri dal mare, già patrimonio tutelato dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 2.06 della deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T.P.). Approvazione definitiva) e dagli strumenti di pianificazione paesaggistica in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni, perseguendo e sanzionando attività e comportamenti che ne compromettano l'integrità e la naturale conformazione.

Art. 2 Sanzioni

1. Chiunque, con o senza ausilio di mezzi meccanici o attrezzature anche manuali, devasta irreversibilmente, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute autorizzazioni, gli habitat costieri di interesse comunitario di cui all'articolo 1 è punito, fatte salve le più gravi sanzioni e gli obblighi disposti dal d.lgs. 152/2006, con la sanzione amministrativa, determinata dall'autorità competente, da un minimo di euro 15 mila a un massimo di euro 150 mila.

2. Qualora le attività sanzionate si verifichino in aree oggetto di concessione demaniale o autorizzazione a qualsiasi titolo, queste possono essere revocate dall'autorità concedente senza alcuna pretesa di risarcimento o di ripetizione da parte del concessionario.

Art. 3 Ripristino e risarcimento

1. Nei casi previsti dall'articolo 2 si applicano le disposizioni relative alle misure di ripristino e risarcimento previste dalla parte sesta del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

1.2 Piani di settore

La strategia di gestione integrata della costa a livello regionale si avvale dell'attuazione coordinata di due strumenti:

- il Piano Stralcio della Dinamica delle Coste (PSDC) e

- il Piano Regionale delle Coste (PRC).

Ai principi e alle norme del PRC sono conformati i Piani Comunali delle Coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti.

Piano Stralcio della Dinamica delle Coste (PSDC)

Il PSDC, di competenza Regione Puglia – Autorità di Bacino (attuazione Regione Puglia ed Enti Locali), rappresenta lo strumento di programmazione degli interventi sulla costa. Le finalità e gli obiettivi perseguiti dal Piano sono:

- sicurezza della popolazione e difesa degli abitanti,
- mitigazione rischio geomorfologico, idrogeologico e inondazioni nell’entroterra,
- programmazione degli interventi a valle dell’analisi della dinamica dei sedimenti della fascia costiera,
- implementazione delle azioni consigliate dallo studio EUROSION 4 ,
- individuazione delle “riserve strategiche di sedimento”, per sostenere il bilancio di sedimenti senza compromettere l’equilibrio naturale,
- competenza all’azione diretta sulla materia di difesa costiera.

Il Piano indica che gli interventi di recupero e risanamento costiero devono essere conformi e vincolati alle “Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi” .

Piano Regionale delle Coste (PRC)

Il Piano regionale delle coste è richiamato all’art. 3 della L.R. 17/2015. Il PRC, approvato con D.G.R. n. 2273/11, è di competenza Regione Puglia – Ufficio Demanio Marittimo, mentre l’attuazione spetta ai Comuni attraverso i Piani Comunali delle Coste (PCC). È uno strumento di pianificazione dell’uso della fascia demaniale marittima e mira alla valorizzazione della risorsa costiera attraverso una gestione sostenibile.

Le finalità e gli obiettivi perseguiti dal Piano sono:

- salvaguardia delle attività economiche mediante la zonizzazione e l’orientamento in modalità sostenibile dell’attività turistica e delle pressioni ambientali ad essa associate;
- tutela degli ambienti naturali e del paesaggio;
- definizione dei livelli di criticità all’erosione dei litorali sabbiosi per concorrere, attraverso le norme di pianificazione, alla ricostruzione degli equilibri compromessi ed alla continuità dei processi naturali della dinamica costiera;
- evitare ulteriori compromissioni in termini di vulnerabilità (strumento indiretto).

Gli interventi di recupero, individuati dai PCC per ogni unità fisiografica, sono soggetti ad approvazione regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) della L.R. n. 17/2006. Nel più generale modello di gestione integrata della costa, esso persegue l'obiettivo imprescindibile dello sviluppo economico e sociale delle aree costiere attraverso criteri di eco – compatibilità e di rispetto dei processi naturali.

Il PRC è anche strumento di conoscenza del territorio costiero e in particolare delle dinamiche geomorfologiche e meteomarine connesse al prioritario problema dell'erosione costiera, la cui evoluzione richiede un attento e costante monitoraggio e interventi di recupero e riequilibrio litoraneo.

Il PRC costituisce altresì uno strumento di pianificazione, in relazione al recente trasferimento di funzioni amministrative agli Enti locali (rilascio di concessioni demaniali marittime), il cui esercizio in modo efficace ed efficiente può essere garantito solo da un'azione coordinata e coerente da parte della Regione.

In tal senso il PRC fornisce le linee guida, indirizzi e criteri ai quali devono conformarsi i Piani Comunali delle Coste (PCC).

Piano Comunale delle Coste (PCC)

Le finalità del Piano Comunale delle Coste (PCC) sono specificate all'art. 2 delle <<Norme Tecniche di Attuazione e indirizzi generali per la redazione dei piani comunali delle coste>> del PRC:

Il PCC è lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco – compatibile.

Esso contempera gli interessi pubblici connessi:

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio – economico;
- al godimento del bene da parte della collettività;
- alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.

Persegue, pertanto, l'obiettivo dello sviluppo economico – sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità dello stesso, prospettando strategie di difesa e di governo, nella constatazione che:

1. lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto più di una sommatoria di interventi senza alcuna reciproca connessione che del prodotto di una logica di sistema basata su un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale;

2. il livello di degrado è tale, per intensità e ampiezza, che il problema non è più quello di cercare usi ottimali delle aree ancora libere, ma piuttosto quello di innescare un processo di recupero e risanamento complessivo.

Nell'esigenza della integrazione delle azioni di governo con la gestione del territorio, quindi, il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC e degli strumenti di pianificazione sovraordinata, nonché con le prescrizioni generali e specifiche previste per le aree naturali protette dalla Legge regionale n. 19 del 24.7.1997, ovvero stabilite in esecuzione di essa.

Ai fini conoscitivi dello stato attuale del sistema costiero e della sua evoluzione, finalizzata alla costruzione di possibili scenari di intervento, il PCC, partendo dalle conoscenze e dagli indirizzi contenuti nel PRC, deve procedere alla ricognizione fisico – giuridica di dettaglio delle aree costiere di competenza.

Il PCC deve altresì prevedere strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospettare azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia costiera, con riferimento all'intera unità fisiografica.

Il Piano Comunale delle Coste è, quindi, lo strumento che definisce gli assetti, le modalità di gestione, controllo e monitoraggio della fascia costiera, con finalità tese a tutelare il paesaggio, salvaguardare l'ambiente, garantire l'accesso e la libera fruizione del patrimonio naturale pubblico.

Il PCC è chiamato ad espletare funzioni di interesse pubblico integrando diversi obiettivi, come quelli tesi a:

- favorire lo sviluppo del settore turistico;
- garantire il diritto al godimento del bene da parte della collettività;
- perseguire la protezione dell'ambiente naturale e il recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado.

Il PCC, pertanto, deve coordinare tra loro usi e attività con sensibilità e fragilità ecosistemica e ambientale della costa, riqualificare e recuperare aree che versano in condizioni di degrado; risolvere o mitigare i fattori di criticità ambientale e definire le regole necessarie per disciplinare le attività e l'uso dell'area demaniale, in funzione delle condizioni di contesto e dei regimi vincolistici.

1.3 Contenuti del PCC

La presente versione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Gagliano del Capo, si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione generale;
2. Elaborati cartografici, suddivisi in:
 - A. Analisi;

- B. Progetto;
- 3. Elaborati di sintesi;
- 4. Norme tecniche di attuazione;
 - 4.A Allegato Schede tipologiche degli interventi;
- 5. Rapporto Preliminare VAS;
- 6. Rapporto Preliminare VINCA.

In particolare, il PCC presenta i contenuti minimi così come individuati nelle “Istruzioni operative necessarie alle presentazioni dei Piani Comunali delle Coste”, approvate dall’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia il 6 dicembre 2011.

Capitolo 2. Inquadramento territoriale

2.1 La figura territoriale del PPTR

La figura territoriale e paesaggistica in cui ricade il territorio comunale è la figura 11.1/ Le serre orientali. Nel PPTR, la descrizione strutturale di questa figura territoriale fa riferimento a due morfotipologie territoriali, rispettivamente indicate:

- La maglia fitta del Salento sud-orientale;
- Sistema di centri di rango minore distribuiti a rete fitta nella fascia costiera e sub costiera tra Lecce e Santa Maria di Leuca.

In questa figura, le serre sono elementi di continuità geomorfologica tra l’interno e la costa: la loro struttura, a differenza della serre occidentali, presenta una serie di bassopiani più estesi che intersecano la costa creando caratteristici canaloni, entro i quali scorrono corsi d’acqua effimeri. Tra Capo d’Otranto verso Sud sono riconoscibili queste profonde incisioni, con sviluppo anche ingente verso l’entroterra. Qui la morfologia diviene aspra e caratterizzata dalle rocce affioranti e da un paesaggio agrario connotato da unità particellari di modeste dimensioni, divise da partizioni di muretti a secco. Dal punto di vista dell’articolazione del territorio rurale l’entroterra della figura è costituito da un mosaico a maglia fitta a carattere agro-pastorale, dove spazi agricoli si interfacciano a spazi seminaturali tipici dei territori a pascolo e sono delimitati dalle geometrie dei muretti a secco e caratterizzati dalla ricorrente presenza di numerosi ripari in pietra quali “pagghiare”, “furnieddhi”, “chipuri”, “calivaci”. Il pascolo roccioso prevale nelle aree più prossime alla costa; il morfotipo rurale del mosaico agro-silvo-pastorale si caratterizza per la combinazione tra colture arboree quali frutteti (fichi) e oliveti, e formazioni seminaturali (oleandro e pino). Questo mosaico si interrompe presso l’estesa falesia continua, alta e rocciosa, ricca di grotte, cavità, incisioni e insenature, che spesso proteggono piccole spiagge sabbiose. La presenza di un grandioso sistema di grotte emerse, sommerse e semisommerse di natura carsica e di notevole interesse paleontologico è unico per vastità e varietà delle cavità, come anche per la biodiversità vegetazionale e faunistica. È inoltre presente il morfotipo costiero a rias


simile ad un fiordo e coincidente con la parte terminale di un corso d'acqua. I fondali prospicienti questo tratto di costa risultano molto rilevanti anche da un punto di vista biologico, in virtù dell'assenza di significative cause di degrado. Elemento invariante del paesaggio costiero in questione è infatti l'elevata valenza ecologica, insita nell'equilibrio delle morfologie costiere, tra affioramenti rocciosi e formazioni vegetazionali.


2.2 Ambito di studio

Cenni storici

La frequentazione umana del territorio di Gagliano del Capo è databile sin dall'età del bronzo, come testimoniano i due menhir presenti ad Arigliano. Le fonti ed i reperti archeologici testimoniano che un primo agglomerato urbano sorse dopo la distruzione dei vicini casali di *Plusano* e *Misciano* nel II secolo a.C. Dal 553 e fino all'XI secolo il paese entrò nella sfera di influenza bizantina e, proprio in questo periodo, si diffuse il rito religioso orientale che si conservò fino al XVII secolo. Per secoli numerosi fondi gaglianesi di proprietà dell'Abbazia otrantina di San Nicola di Casole vennero coltivati da suoi vassalli. Nell'877 accolse i superstiti della città di Vereto scampati alla furia distruttiva dei Saraceni. Anche questa terra, come tanti altri casali di Terra d'Otranto, è stata protagonista di varie vicende feudali. Durante il dominio angioino (tra il XIII e il XV secolo) divenne feudo di Isolda De Nocera, del milite francese Guglielmo Brunel e di Mariotto Corso. Nel 1495, Ferdinando d'Aragona concesse il casale alla famiglia Castriota-Scanderbeg, i cui discendenti abitarono nel castello situato accanto alla chiesa parrocchiale. Tra il 1413 e il 1421 il borgo fu dotato di mura e divenne rifugio degli abitanti dei casali vicini (Valiano, Misciano, Prusano, Santu Dimitri, San Nicola e Vinciguerra). Nel 1547, dopo l'ennesima invasione dei pirati saraceni che deportarono numerosi cittadini, le fortificazioni furono rafforzate. Nel XVII secolo il feudo passò a Laura Guarini, dei Conti di Alessano, e solo nel 1806 fu sciolto da ogni vincolo feudale in seguito al quale venne distrutta l'antica chiesa parrocchiale del XII secolo, ripristinata poi nel 1756.

Evoluzione dell'edificato e della linea di costa










Figura 1: Ortofoto dal 1988 al 2006. Fonte: Geoportale nazionale.

La pressione insediativa degli insediamenti lineari lungo la costa si è intensificata anche a causa della proliferazione di villaggi turistici, completamente avulsi dal territorio e dal paesaggio circostante. Anche nell'interno, la maglia fitta del sistema insediativo caratterizzato dal minuto policentrismo, rischia di trasformarsi in una conurbazione, in particolare a causa delle urbanizzazioni lineari lungo le maggiori infrastrutture stradali (strade mercato di Miggiano, Alessano, Nociglia). I centri presentano criticità nei loro margini verso lo spazio rurale: le forme tradizionali dell'insediamento compatto presentano ora fenomeni di smagliatura e di eccessivo consumo di suolo. I caratteri morfologici e architettonici dei centri urbani del Salento sud orientale si diluiscono nelle addizioni recenti, costituite da tessuti non coerenti e spesso di pessima qualità progettuale ed edilizia; le urbanizzazioni contemporanee non sembrano relazionarsi in alcun modo con il territorio rurale circostante, provocandone uno svilimento eccessivo. Infatti, la maglia fitta del mosaico agro-pastorale è alterata da questi fenomeni di urbanizzazione: in particolare il diffondersi di piattaforme produttive lungo la viabilità principale tende ad impoverire la possibilità di lettura dell'assetto di lunga durata, indebolendone la valenza paesistica.

Capitolo 3. Caratterizzazione del litorale

3.1 Caratteristiche geologiche e morfologiche

La Giunta Regionale della Puglia, con delibera n. 1792 del 2007, ha affidato all'Autorità di Bacino della Puglia il compito di redigere una nuova Carta Idrogeomorfologica, quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004.

La nuova Carta Idrogeomorfologica della Puglia, in scala 1:25.000, ha come principale obiettivo quello di costituire un quadro di conoscenze, coerente e aggiornato, dei diversi elementi fisici che concorrono all'attuale configurazione del rilievo terrestre, con particolare riferimento a quelli relativi agli assetti morfologici ed idrografici dello stesso territorio, delineandone i caratteri morfografici e morfometrici ed interpretandone l'origine in funzione dei processi geomorfici, naturali o indotti dall'uomo.

Nella Carta idrogeomorfologica della Puglia la perimetrazione del Piano ricade interamente nella "Unità a prevalente componente siltoso-sabbiosa e/o arenitica.

L'area in esame è compresa nel foglio n. 223 ("Capo S. Maria di Leuca") della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000.

In particolare il tratto di territorio considerato e, quindi, le aree in parola sono modellati in depositi plio-pleistocenici, nella porzione posta in corrispondenza della costa, trasgressivi su un potente basamento calcareo costituente a tratti il substrato delle aree di intervento, con i caratteri stratigrafici e strutturali di seguito riportati.

“Calcari di Melissano” (Cretaceo Superiore)

Calcari compatti a frattura irregolare, grigi e nocciola, talora chiari e porcellanacei, con intervalli di calcari dolomitici e di recente correlati con la formazione del Calcare di Altamura. Essi affiorano lungo il versante est che raccorda la costa con l’altipiano superiore e nell’entroterra verso Poggiardo dove costituiscono un alto strutturale.

“Calcari di Castro” (Eocene-Oligocene)

La formazione dei Calcari di Castro affiorante lungo la costa e trasgressiva su terreni calcarei più antichi riferibili ai “Calcari di Melissano” con un contatto normalmente marcato da un livello brecciato, è costituita da calcari bioclastici grigio chiari, riccamente fossiliferi, a frattura concoide, stratificati in banchi e talora massicci; la giacitura è data da una direzione sub-parallela alla linea di costa e da inclinazioni di circa 30° verso E e SE. I calcari risultano attraversati da un sistema di fratture aventi direzione N-S e NW-SE e interessati da un diffuso e, talora, assai elevato grado di maturità carsica.

“Calcareniti di Andrano” (Miocene)

La formazione delle Calcareniti di Andrano affiorante nell’entroterra e datata al miocene medio superiore, è litologicamente rappresentata da calcari detritici e calcareniti, di colore variabile tra il bianco ed il grigiastro, compatte ed a tratti carsificate. Talora, sono presenti senza soluzione di continuità dei livelli sabbiosi di colore giallo paglierino.

3.2 Idrogeologia

Il territorio di Gagliano del Capo è caratterizzato dalla quasi totale assenza di impluvi naturali che costituiscano una rete idrografica significativa, ad eccezione di un’asta fluviale, censita anche nella carta idrogeomorfologica della Regione Puglia, la cui foce è sita in corrispondenza del ponte del Ciolo. Per quanto concerne, invece l’idrografia sotterranea, la distribuzione degli acquiferi e la circolazione idrica sotterranea sono evidentemente condizionati dal quadro litologico risultante, dalla disposizione spaziale dei litotipi presenti e dal modo in cui gli stessi vengono a contatto tra loro, nonché dalla loro permeabilità. La formazione carbonatica paleogenica risulta caratterizzata da valori di permeabilità molto elevati ($K = 10^{-1} \div 10^{-2}$ cm/s) in conseguenza dell’intenso stato di fratturazione delle rocce che la costituiscono, che a sua volta dipende dalle varie fasi tettoniche succedutesi nel corso delle ere geologiche e che sono state descritte più in dettaglio precedentemente. In questo contesto, è molto

importante non trascurare il fenomeno carsico che, generalmente, si instaura in modo più o meno accentuato lungo delle direttrici preferenziali di sviluppo della canalizzazione carsica ipogea, ad andamento sia orizzontale che suborizzontale. La presenza invece di “pozzi carsici” e di “inghiottitoi, ad andamento subverticale, è spesso individuata in superficie da doline più o meno grandi ed a volte interessate dalla presenza di terra rossa che occlude i condotti carsici stessi creando dei bacini di accumulo di acqua in concomitanza di particolari eventi meteorici. Sia nelle litofacies cretatiche, sia in quelle paleogeniche della Penisola Salentina, la direzione preferenziale di sviluppo della maggior parte delle cavità carsiche, corrisponde alla direttrice tettonica appenninica (N30°W). I giunti appartenenti a questa direttrice sono percentualmente i più frequenti e rappresentano, assieme ai piani di stratificazione, le vie preferenziali seguite sia dalle acque di infiltrazione che dal drenaggio ipogeo. E' possibile affermare che lungo la verticale della serie paleogenica come quella presente in corrispondenza della fascia costiera in studio, si rinviene una vascolarizzazione carsica a luoghi evoluta ed a luoghi appena abbozzata, spesso localizzata entro intervalli ad orizzonti rocciosi ben definiti. E' presente nel sottosuolo dell'area una falda di acqua dolce che prende il nome di falda “profonda” o falda “carsica”. Tale falda galleggia, sull'acqua di mare di invasione continentale, a causa della minore densità. Il livello base è rappresentato dall'orizzonte marino. Questa falda circola a pelo libero in corrispondenza di quelle aree in cui il basamento carbonatico affiora in superficie, come ad esempio lungo la fascia costiera in studio, mentre si rinviene in pressione laddove la presenza di rocce mioceniche impermeabili o poco permeabili e di livelli più o meno potenti di argille e di terre rosse la costringono a restare in profondità non permettendole di risalire sino ad attestarsi alla quota naturale di equilibrio che è di qualche metro s.l.m. nell'entroterra e di alcuni decimetri s.l.m. in vicinanza della linea di costa. Questo avviene verso l'interno, fuori dell'area in studio, dove è possibile anche riscontrare la presenza di una falda superficiale. La superficie piezometrica della falda “profonda” nel sottosuolo del territorio studiato, si attesta generalmente a pochi decimetri s.l.m. La falda “carsica”, lungo la fascia costiera, risulta molto spesso contaminata dalle acque marine di intrusione continentale e pertanto può presentarsi salmastra o in alcuni casi totalmente salata e quindi inutilizzabile agli scopi irrigui. Per quanto concerne le formazioni mioceniche, nel loro insieme esse si comportano come litotipi scarsamente permeabili con livelli praticamente impermeabili ($K = 7 \times 10^{-4} \div 6 \times 10^{-5}$ cm/s) e laddove si spingono in profondità al disotto del livello del mare, costringono la falda “profonda” a circolare in pressione. Non è raro comunque, che rocce di età miocenica risultino permeabili per effetto di una fratturazione tettonica relativamente più intensa e meno discontinua, permettendo così una certa circolazione idrica sotterranea in forma diffusa o concentrata, testimoniata non di rado da evidenti canalizzazioni carsiche. Le rocce presenti nell'area interessata dall'intervento in affioramento o al

disotto dello spessore di terreno residuale, sono quelle calcarenitiche plio-pleistoceniche. Esse risultano permeabili per porosità.

3.3 Aspetti vegetazionali della fascia costiera

Il territorio del Parco si sviluppa lungo un grande SIC (Sito di Interesse Comunitario) ed ingloba o si connette ad altri 4 siti, di particolare rilevanza conservazionistica, perimetrati in qualità di SIC ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43 CEE:

NOME	CODICE	SUPERFICIE	COMUNE
Costa Otranto - S.M. di Leuca	IT9150002	1905,463 ha	Andrano, Alessano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, Santa Cesarea Terme, Tiggiano, Tricase
Bosco Guarini	IT9150001	19,668 ha	Tricase
Boschetto di Tricase	IT9150005	4,153 ha	Tricase
Parco delle Querce di Castro	IT9150019	4,467 ha	Castro
Bosco Le Chiuse	IT9150021	3,762 ha	Tiggiano

La maggior parte dell'Area Protetta è localizzata lungo il perimetro costiero ed è caratterizzata da una varietà di ambienti quali boschi di leccio, pinete, macchie con quercia spinosa ed altre sclerofille, garighe, vecchi pascoli, rupi e falesie a picco sul mare.

Tra Otranto e S.M. di Leuca la litoranea salentina disegna circa 57 Km di linea di costa interamente rocciosa

Da un punto di vista floristico-vegetazionale l'area costiera si può suddividere in fasce parallele che presentano, procedendo dalla linea di costa verso l'interno, aspetti paesaggistici e vegetali diversi; queste aree si estendono parallelamente alle curve di livello a valle e monte della strada.

La prima fascia, lungo la linea di costa, per un'ampiezza variabile (20-50 m, corrispondente all'area di demanio, è caratterizzata da un litorale roccioso di calcare compatto (Calcari di Castro) con scarsa copertura vegetale. Nelle fratture e nelle tasche di roccia che accolgono i depositi di sedimento, sono

presenti specie alofile quali: Limonio virgato (*Limonium virgatum*), Salicornia fruticosa (*Arthrocnemum fruticosum*), Finocchio marino *Critmum maritimum*, Capperò (*Capparis spinosa*). La linea delle falesie rocciose è occupata, invece, da una flora rupicola ricca di specie vegetali di grande rilevanza scientifica alcune delle quali esclusive del Salento come: Fiordaliso di Leuca (*Centaurea leucadea*), Fiordaliso nobile (*Centaurea nobilis*), Fiordaliso salentino (*Centaurea japygica*), Garofanino salentino (*Dianthus japygicus*), Veccia di Giacomini (*Vicia giacomini*); specie ad areale mediterraneo orientale aventi in quest'area l'estrema propaggine occidentale della loro distribuzione sono invece: Alisso di Leuca (*Aurinia leucadea*), Campanula pugliese (*Campanula versicolor*), Efedra orientale *Ephedra campylopoda*, Cardo pallottola (*Echinops spinosissimus*), Ombelico di Venere verdastro (*Umbilicus cloranthus*).

Oltre la linea delle falesie, in corrispondenza delle quote più alte, si trova una vasta area pianeggiante in cui sono presenti formazioni diverse di pseudosteppa e di gariga. Di particolare rilievo sono i prati con Barboncino mediterraneo (*Cymbopogon hirtus*) (foto) rientranti nella classe fitosociologica Thero-Brachypodietea, habitat prioritario della Direttiva Habitat 92/43 CEE.

3.4 Aspetti conservazionistici

Normativa europea

Il principale documento, nell'ambito della normativa europea, che detta precise misure e strategie per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche presenti nel territorio della Comunità è rappresentato dalla Direttiva Europea n° 92/43/CEE, più conosciuta come Direttiva "Habitat". Tale direttiva prevede la creazione della Rete Natura 2000. Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione delle diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva "Habitat". L'obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta della specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.

Per quanto riguarda gli habitat, la Direttiva definisce:

- 1) HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO, gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:
 - a) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero
 - b) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

c) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea. Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

- 2) HABITAT NATURALI PRIORITARI, invece, i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco nell'allegato I.” Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n° 357. Natura 2000 è in definitiva una sfida che l'Europa ha deciso di affrontare per conservare la natura del continente per le future generazioni, riconoscendo l'esigenza fondamentale di legare questo obiettivo alle gestione complessiva del territorio. In altre parole legare la conservazione alla presenza dell'uomo in un continente nel quale le aree veramente naturali sono ormai limitate a superfici ridotte, ma nel quale la diversità biologica si manifesta ancora a livelli elevatissimi e di grande importanza, sia dal punto di vista scientifico, sia per la qualità della vita di tutti i cittadini dell'Unione.

Il Piano ricade all'interno di Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Sito di Importanza Comunitaria (SIC), Parco regionale “Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, Important bird areas “Costa tra Capo d'Otranto e Capo S. Maria di Leuca”.

Normativa nazionale e regionale

Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.

All'interno di tale piano il territorio regionale è articolato in undici ambiti paesaggistici, come definiti all'art. 7, punto 4; a ciascun ambito corrisponde la relativa scheda nella quale, ai sensi dell'art. 135, commi 2, 3 e 4, del Codice, sono individuate le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di riferimento, gli obiettivi di qualità paesaggistica e le specifiche normative d'uso.

Ogni scheda di ambito si compone di tre sezioni:

- a) Descrizione strutturale di sintesi
- b) Interpretazione identitaria e statutaria
- c) Lo scenario strategico.

Le Sezioni a) e b) consentono di individuare gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le specifiche caratteristiche di ciascun ambito e di riconoscerne i conseguenti valori paesaggistici.

La Sezione c) riporta gli obiettivi di qualità e le normative d'uso e i progetti per il paesaggio regionale a scala d'ambito.

Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) ha condotto, ai sensi dell'articolo 143 co.1 lett. b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione sistematica delle aree sottoposte a

tutela paesaggistica, nonchè l'individuazione, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica.

Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono pertanto in beni paesaggistici, ai sensi dell'art.134 del Codice, e ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice.

I beni paesaggistici si dividono ulteriormente in due categorie di beni:

- gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del Codice), ovvero quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico;
- le aree tutelate per legge (ex art. 142 del Codice).

L'insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti:

1. Struttura idrogeomorfologica

1.1 Componenti geomorfologiche

1.2 Componenti idrologiche

2. Struttura ecosistemica e ambientale

2.1 Componenti botanico-vegetazionali

2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

3. Struttura antropica e storico-culturale

3.1 Componenti culturali e insediative

3.2 Componenti dei valori percettivi.

Capitolo 4. Ricognizione fisico giuridica del demanio (art. 4 NTA del PRC)

Sulla base di quanto definito dall'art. 4 delle N.T.A. del PRC, nell'ambito di analisi è stata effettuata una ricognizione fisico giuridica del territorio, al fine di definire le caratteristiche strutturanti il litorale, la presenza di criticità ed individuare le strategie più idonee per una corretta gestione del litorale. Tale ricognizione è stata effettuata rispettando i contenuti minimi - per quanto possibile in relazione ai dati disponibili - definiti nelle "Istruzioni operative necessarie alle presentazioni dei Piani Comunali delle Coste", approvate dall'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia il 6 dicembre 2011.

4.1 Suddivisione della costa in Unità e Sub-Unità Fisiografiche

Per unità fisiografiche si intendono tratti di litorale in cui il trasporto solido (l'insieme dei sedimenti e materiali che contribuiscono alla formazione delle coste), dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, risulta confinato. Nello studio effettuato dal P.R.C. sono state individuate Unità fisiografiche "naturali" (promontori e conformazioni geografiche che non consentono l'ingresso e/o uscita di



Figura 12: Unità e Sub-unità fisiografiche

sedimenti), e “antropiche” (comprese tra un promontorio e un’opera a mare, portuale o di difesa, le cui estremità sono realizzate su fondali con profondità superiore a 10 metri). Per uno studio più dettagliato, all’interno di ogni unità fisiografica sono state individuate delle sub-unità delimitate o da piccoli promontori o da opere a mare le cui estremità sono realizzate su fondali con profondità inferiore a 10 metri. Seguendo tale criterio, il territorio costiero pugliese è stato suddiviso in sette unità fisiografiche che, a loro volta, in funzione della loro fisiografia, sono state parzializzate in sub-unità (28 in tutto). Il tratto costiero che afferisce al Comune di

Gagliano del Capo rientra nell’unità fisiografica 5, la quale risulta suddivisa in due Sub – Unità. La prima che va da Otranto a Capo Santa Maria di Leuca, la seconda che prosegue fino a Gallipoli. Il litorale di Gagliano del Capo afferisce a quest’ultima (SUB – UNITA’ 5.2). La S.U.F. 5.2 ha origine da Capo Santa Maria di Leuca e si sviluppa per una lunghezza di 55.15 Km fino a giungere Punta del Pizzo. La subunità in cui ricade la Marina è la 5.1 Gagliano del Capo – Otranto. La stessa ha origine a Gagliano del Capo e si sviluppa per una lunghezza di 61.72 km fino a raggiungere Otranto.

4.2 Classificazione normativa

Nell’ambito degli studi effettuati nel P.R.C., è stato redatto un quadro conoscitivo ambientale – urbanistico, che, tenendo conto delle principali dinamiche di trasformazione dei litorali, della presenza di elementi “invarianti”, quali centri abitati e aree ad alto valore naturalistico e di considerazioni di carattere economico e gestionale, ha portato ad una classificazione del litorale.

Tale classificazione ha tenuto conto di:

- Caratteri morfologici della costa (tipologia di spiagge, presenza di opere di difesa ecc.);
- Presenza o meno di cordoni dunari;
- Studio del clima meteomarinico;
- Studio degli elementi di pressione antropica;
- Studio della “vincolistica” costiera (aree protette, zone SIC, ZPS ecc.);
- Turismo;
- Tipologia di edificato;

- Tendenza evolutiva del litorale;

La ricognizione effettuata dal P.R.C. ha permesso la definizione di due “indici”, il primo legato alla sensibilità all’erosione costiera (CRITICITA’), il secondo legato alla presenza di elementi di alto valore storico – ambientale (SENSIBILITA’). In particolar modo, sulla base di quanto descritto dall’art. 6 delle NTA del PRC sono state individuate 3 classi di CRITICITA’ e 3 classi di SENSIBILITA’ AMBIENTALE, che combinate forniscono nove livelli di classificazione delle aree costiere, che di seguito vengono elencate:

1. C1.S1 C1. Costa ad elevata criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
2. C1.S2 C1. Costa ad elevata criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
3. C1.S3 C1. Costa ad elevata criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;
4. C2.S1 C2. Costa a media criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
5. C2.S2 C2. Costa a media criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
6. C2.S3 C2. Costa a media criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;
7. C3.S1 C3. Costa a bassa criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
8. C3.S2 C3. Costa a bassa criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
9. C3.S3 C3. Costa a bassa criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale.

Per ognuno di questi livelli sono poi state definite le norme specifiche di attuazione, che si riferiscono principalmente ad una limitazione al rilascio di concessioni per le tipologie di criticità all’erosione ed una regolamentazione della tipologia di concessione per le classi di sensibilità ambientale. In ogni comune costiero, il rilascio ovvero il rinnovo delle concessioni demaniali, deve interessare, in via prioritaria, le zone appartenenti ai livelli più bassi di criticità all’erosione e sensibilità ambientale. All’interno del Piano Comunale delle Coste del Comune di Gagliano del Capo, è stata riportata la classificazione derivante dal sovraordinato PRC. Come si può notare dalla cartografia costituente il P.C.C. (2. Elaborati cartografici: A. Analisi; B. Progetto) la costa presenta indici di criticità all’erosione bassi, C3, e di sensibilità media ed elevata, rispettivamente S2 ed S1.

4.3 Zonizzazione della fascia demaniale marittima

Ai sensi delle normative vigenti e con specifico riferimento all’art. 4 delle NTA del PRC ed alle indicazioni contenute nelle “istruzioni operative”, si sottolinea l’ambito della pianificazione costiera comunale non include:

- a) Aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa e dalle intese Stato/Regione;
- b) Porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (classificati di categoria I ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84);

c) Aree del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale destinate all'utilizzazione per finalità di approvvigionamento di fonti di energia ex art. 104 lettera pp) del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112:

d) Porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale o internazionale (classificati di categoria II classi I e II, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84) e, comunque, le aree portuali sede di Autorità portuali e relative circoscrizioni territoriali;

e) Porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale (porti soggetti alla pianificazione di settore ex lege 84/94, nonché porti turistici di competenza regionale, non soggetti a piano regolatore portuale ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) della medesima legge.

Sono invece incluse nell'ambito specifico della pianificazione costiera:

f) Aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale.

Sull'intera fascia demaniale che afferisce al territorio di Gagliano del Capo non sono presenti aree di interesse "sovracomunale"; pertanto, l'ambito della pianificazione sarà esteso all'intera fascia demaniale marittima con le specificazioni qui di seguito riportate. Si riscontrano:

- Aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale;
- Aree del demanio marittimo occupate dalla sede stradale della SS 375;
- Aree non incluse all'interno della pianificazione in quanto costituite da zone annesse alla SS 375, poste sia a monte che a valle della suddetta strada.

4.4 Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Piano di Assetto Idrogeologico)

Il Piano di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia (NTA Piano di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico art. 1).

Le aree interessate in maniera diretta o indiretta dal Piano Comunale delle Coste non confinano con nessuna zona classificata a pericolosità idraulica come si evince dalle mappe finali redatte dall'Autorità di Bacino (ad eccezione del Canale del Ciolo). Pertanto le misure previste dal Piano non risultano subordinate ad alcun tipo di prescrizione prevista dalle N.T.A. del PAI. La costa è, invece, interamente classificata a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata (PG2 e PG3), come è possibile osservare nelle tavole di Piano riportanti i vincoli e allegate alle presente relazione (Elaborati cartografici – parte A – A.1.4).

4.5 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali

Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia. Il Piano ha la principale finalità di perseguire la tutela e valorizzazione nonché il recupero e la riqualificazione dei paesaggi di Puglia in coerenza con quanto disposto dal D. Lgs. 22/1/2004 n. 42, “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”. Con specifico riferimento alle tavole tematiche del PPTR, si sottolinea che il comune di Gagliano del Capo ricade nell’Ambito di Paesaggio n.11, denominato “Salento delle Serre” ed in particolare ricade nella figura territoriale denominata “Le serre orientali” che rappresenta una delle unità minime paesistiche che definiscono l’identità territoriale e paesaggistica dell’ambito dal punto di vista dell’interpretazione strutturale. Per quanto attiene alle “componenti idrologiche” dell’ambito di paesaggio interessato dall’area in progetto, si riscontra che l’area oggetto di intervento è interessata dai seguenti “beni paesaggistici” così come indicati all’art 41 delle NTA del PPTR:

Aree tutelate per legge, art. 142 lettera f) Boschi e foreste;

Aree tutelate per legge, art. 142 lettera g) Parchi naturali regionali;

Ulteriori contesti – componenti botanico-vegetazionali – area di rispetto dei boschi;

Ulteriori contesti – componenti botanico-vegetazionali – pascoli;

Ulteriori contesti – componenti botanico-vegetazionali – formazioni arbustive in evoluzione naturale;

Ulteriori contesti – componenti delle aree protette – area rispetto parchi;

Ulteriori contesti – componenti delle aree protette - SIC;

Ulteriori contesti – componenti delle aree protette - ZPS;

4.6 Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali

Anche l’area litoranea del Comune di Gagliano del Capo risulta soggetta a “vincolo paesaggistico” derivante dalle ex L.s. 29/06/1939 n° 1497 (oggi D.Lgs 22/1/2004 n°42). L’apposizione di tale vincolo di natura paesaggistica è strettamente legata alle caratteristiche strutturali del paesaggio costiero. Infatti, come si può riscontrare dalla nota di riconoscimento del valore paesaggistico pubblicata nella L. 1497 G. U. n. 129 del 25.05.1970 (“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Gagliano del Capo”): “La zona ha notevole interesse pubblico perché, per la sua originaria bellezza e composizione naturale – costituita da macchie verdi ed essenze locali – e per la presenza, inoltre, di antichi resti preistorici e dei caratteristici trulli, forma un quadro panoramico di eccezionale importanza, nonché un complesso di cose immobili”.

Si rinvencono i seguenti vincoli territoriali:

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, art. 136;

Aree tutelate per legge, art. 142 lettera a) Territori costieri;

Ulteriori contesti – componenti morfologiche - Grotte;

Ulteriori contesti – componenti morfologiche - Versanti;

Ulteriori contesti – componenti idrogeologiche - Aree soggette a vincolo idrogeologico;

Ulteriori contesti – componenti idrogeologiche – Rete ecologica regionale;

Ulteriori contesti – componenti idrogeologiche – Sorgenti;

Ulteriori contesti – componenti percettive – strade a valenza paesaggistica;

Ulteriori contesti – componenti percettive – strade panoramiche;

Ulteriori contesti – componenti percettive – coni visuali.

4.7 Classificazione del litorale rispetto ai caratteri morfologici

La costa, uno dei più bei tratti tra Santa Maria di Leuca e Santa Cesarea Terme, si suddivide in due diverse caratterizzazioni morfologiche:

- costa rocciosa (tratto di costa posto tra il Confine con la Marina di Novaglie nel Comune di Corsano e località il "Ciolo" e tratto di costa in corrispondenza del confine comunale con Santa Maria di Leuca nel Comune di Castrignano del Capo);
- falesia (Tratto di costa intermedio comprendente località il Ciolo);

4.8 Individuazione delle opere di difesa e porti

Come indicato in precedenza, non esistono aree portuali.

4.9 Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima

Il PCC, nell'ambito della ricognizione fisico – giuridica della fascia demaniale marittima, ha provveduto alla individuazione delle “aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale”, facendo riferimento alle seguenti tipologie:

- a) Aree formalmente in consegna al Comune ai sensi di provvedimento ex art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall'art. 1 - comma 40 - della Legge 30812004;
- b) Aree formalmente in consegna alle forze dell'ordine, ai corpi militari, nonché ad altre amministrazioni pubbliche territoriali ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall'art. 1 - comma 40 - della Legge 30812004;

- c) Aree in concessione ai Comuni per le quali alla scadenza naturale del titolo di concessione è applicabile l'istituto ex art. 34 del Codice della Navigazione per effetto della modifica introdotta dall'art. 1 - comma 40 - della Legge 308/2004;
- d) Aree non formalmente in consegna sulle quali insistono opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione il cui mantenimento nell'uso pubblico urbano (diverso dagli usi del mare) è comunque perfezionabile attraverso il richiamato istituto ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione;
- e) Concessioni demaniali alla data di redazione del Piano, con l'individuazione grafica delle singole aree demaniali in concessione, riportando, per ciascuna di esse, il periodo di validità della concessione (date di rilascio e scadenza), la tipologia di concessione, e la distribuzione delle zone funzionali (fasce perimetrali, trasversali, longitudinali, servizi ecc.);
- f) Ambito della pianificazione comunale costiera giuridicamente libero.

Dalla rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale emerge che, in considerazione della particolare morfologia della costa, l'area demaniale risulta pressoché "giuridicamente libera". L'unica concessione demaniale recante prot. n. 1/2008, rilasciata alla società "Lo Scoglio"srl, ha tipologia prevalente di esercizio di ristorazione e risulta ubicata in corrispondenza dell'area demaniale posta a ridosso del confine comunale con il Comune di Alessano. L'area demaniale risulta inoltre parzialmente interferita dalla Strada Statale 357.

4.10 Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse, delle recinzioni, dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti

Gli elaborati di riferimento hanno evidenziato le opere di urbanizzazione, le strutture fisse, le recinzioni, il sistema di accessi e le aree a parcheggio esistenti attualmente in area demaniale.

L'analisi di tale stato informativo evidenzia:

- l'intersezione dell'area demaniale con la S.P. 358;
- un articolata presenza di sentieri che costeggiano l'area demaniale tra i quali il suggestivo sentiero naturalistico denominato delle "cipolline" che collega l'ambito più urbanizzato della marina posta a nord del territorio costiero con la località il Ciolo;
- la presenza di una serie di muretti a secco posti quali terrazzamenti in area demaniale o a delimitazione delle proprietà private;
- la sola presenza di accessi al mare in corrispondenza della zona nord, ove la costa si presenta meno frastagliata e di moderata altezza.

Il territorio costiero del comune di Gagliano del Capo è caratterizzata da una falesia per ampi tratti a strapiombo sul mare, che non consente di rendere fruibile per la balneazione quasi per intero la costa. E' da rilevare inoltre il grave fenomeno di erosione che ha portato localmente uno stato di dissesto, anche diffuso, con sgrottature di ampie dimensioni, pericolo reale di cedimento del costone roccioso,

distacchi e caduta massi al punto che in alcuni tratti della falesia sono già stati realizzati interventi per la messa in sicurezza.

Capitolo 5. Il Piano Comunale delle Coste di Gagliano del Capo: strategie progettuali

A seguito dell'analisi del territorio oggetto di pianificazione che ha messo in evidenza criticità ed elementi strategici presenti sul litorale, si è passati alla definizione di strategie progettuali che garantiscano "assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale", perseguendo gli obiettivi di salvaguardia ambientale e libera fruizione al demanio, il tutto in un'ottica di sviluppo sostenibile del litorale (così come sancito dall'art. 2 del PRC). Occorre sottolineare, in questo senso, che saranno individuati strumenti ed elementi che, se utilizzati, porteranno ad un generale miglioramento della situazione attuale. La regolarizzazione del sistema di accesso e degli spazi da riservare a parcheggio, da una parte, e la corretta gestione delle concessioni demaniali, anche a valle del monitoraggio che ne verificherà il mantenimento o meno, porteranno certamente ad un generale miglioramento della fruizione dell'intero litorale.

Capitolo 6. Zonizzazione del demanio

6.1 Individuazione della linea di costa utile e delle aree con divieto assoluto di concessione

Ai sensi del PRC, il primo elemento di valutazione nell'ambito della pianificazione costiera è rappresentato dall'individuazione della linea di costa "utile", ovvero quella "porzione di costa al netto della parte non utilizzabile o non fruibile ai fini della balneazione (falesie, aree oggetto dei divieti di balneazione per forme di inquinamento accertato, compresi quelli prescritti dal Ministero della Salute nel suo rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione), di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione (art. 16 - comma 1 - della Legge regionale 17/2015)". Ai fini del calcolo della costa utile si è fatto riferimento alla definizione normativa. In particolare, le linee guida interpretative escludono dal calcolo della costa utile, oltre le aree con divieto assoluto di concessione così come sopra specificate, quella costa non fruibile ai fini della balneazione. La costa rocciosa rientra fra queste categorie, in quanto questa non garantisce la piena fruibilità della balneazione, intesa come accessibilità totale allo specchio d'acqua.

Per la definizione della linea di costa utile sono stati considerati sia i livelli di criticità all'erosione e sensibilità ambientale posti dal PRC che i vari livelli di vincolo, la morfologia del tratto costiero, per lo più rappresentata da falesia, i sistemi di accesso all'area demaniale, nonché le opere di urbanizzazione attualmente presenti sul territorio costiero. A seguito della ricognizione di tali elementi, a partire dalla linea di costa complessiva (anno 2018) pari a 11,33 km, è stata determinata la linea di costa utile e, quindi, l'area utile ai fini della balneazione e per finalità turistico ricreativo. In particolare la "linea di costa utile" ha sviluppo continuo con lunghezza pari a 597 m e coincide con il tratto di costa, posto a nord del territorio, ricadente in località Marina di Novaglie. Il restante tratto di costa caratterizzato da falesia e per

lo più inaccessibile, è stato classificato “Costa non Balneabile” secondo le categorie di destinazione d’uso definite per lo specifico “strato Informativo” dalle Istruzioni Operative.

Un elemento morfologico rilevante nel territorio costiero del Comune di Gagliano del Capo è rappresentato da un solco erosivo denominato “Canale del Ciolo” che si sviluppa a partire dalla porzione nord orientale dell’abitato di Gagliano e prosegue in direzione pressoché perpendicolare alla costa. Tale solco, probabilmente impostatosi su una lineazione tettonica con direzione NNW-SSE attualmente non ospita flussi d’acqua nel suo alveo, se non in occasione di eventi meteorici particolarmente significativi. Una caratteristica fondamentale di tale pendio, è quella di essere caratterizzato da una serie via via degradante di terrazzamenti con spessori notevoli di terreno residuale contenuti verso valle da muretti a secco che caratterizzano anche l’intero tratto di costa. I pendii di tale canale che si aprono sulla costa e quindi anche in area demaniale, presentano in alcuni tratti fenomeni di instabilità tanto da richiedere interventi di consolidamento del costone roccioso. Anche il tratto di costa compreso tra località Chiancarella e Grotta della Monache è interessato da fenomeni di instabilità del costone roccioso. Il restante tratto di costa, caratterizzato da falesia, risulta in conseguenza delle caratteristiche morfologiche, per lo più inaccessibile. Il presente PCC ha recepito le perimetrazioni PAI stralciando, in deroga alle prescrizioni poste dallo stesso, l’area demaniale in località Marina di Novaglie compresa dallo stesso in area PG3 – Area a pericolosità geomorfologica molto elevata - e PG2 “Area a pericolosità geomorfologica elevata”. L’inserimento della suddetta area demaniale tra le possibili aree concedibili è scaturito a seguito dei risultati dello studio geomorfologico, predisposto dall’Amministrazione, per l’individuazione del livello di pericolosità per la balneazione e la navigazione del litorale del Comune di Gagliano e a seguito di recepimento dei livelli di criticità all’erosione e sensibilità ambientale definiti dal PRC il quale classifica la suddetta porzione di costa parte, nel livello C3S1 – Costa a bassa criticità e elevata sensibilità ambientale e parte nel livello C3S2 - Costa a bassa criticità e media sensibilità ambientale. In tal senso si specifica che il PAI prevede per gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati interessati, la possibilità di presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica sulla base di studi di dettaglio riguardanti gli effettivi pericoli delle aree oggetto di intervento.

6.2 Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo

A partire da tale dato si è proceduto a definire le aree di interesse turistico - ricreativo, di cui si riportano di seguito le modalità di individuazione secondo quanto prescritto dalle “istruzioni operative” dell’Ufficio Demanio.

Sono definite aree per finalità turistico - ricreative, quelle aree destinate a:

1. Stabilimenti Balneari (SB);
2. Spiagge Libere con Servizi (SLS);
3. Spiagge Libere (SL).

La consistenza delle aree destinate a Stabilimenti Balneari non può complessivamente superare il limite massimo corrispondente al parametro di concedibilità del 40%. La restante consistenza viene tipizzata a Spiagge Libere. Le strutture balneari denominate Spiaggia Libera con Servizi devono avere una consistenza non superiore al 40% delle aree destinate a Spiaggia Libera, che corrisponde a un parametro di

concedibilità non superiore al 24%. La quota di costa pianificata come di interesse turistico - ricreativo da destinarsi a Spiaggia Libera o Spiaggia Libera con Servizi deve essere preferibilmente localizzata e distribuita in maniera tale da realizzare una o più soluzioni di continuità tra i vari tratti di costa affidabili in concessione, al fine di garantire alla libera utenza la comoda e paritaria fruizione dei tratti di costa di pari pregio e bellezza. Inoltre, in relazione alla presenza dei servizi, la localizzazione delle Spiagge Libere con Servizi e degli Stabilimenti Balneari dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di massima:

- che esistano, o siano realizzabili, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale, o siano acquisibili all'uso pubblico in quanto di proprietà privata, accessi pubblici alla spiaggia, adeguate aree di parcheggio e reti tecnologiche pubbliche;
- che esista già la possibilità morfologica del territorio, oppure siano realizzabili infrastrutture di irrilevante impatto ambientale, per un comodo accesso da parte dei disabili;
- che siano previsti, anche in accordo con i comuni contermini, spazi riservati a concessioni con accessibilità speciale consentita anche agli animali domestici. In particolare, devono essere individuate una o più aree da destinare a Spiaggia Libera, negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso degli stessi. Nell'ambito delle Spiagge Libere possono essere identificate apposite aree adibite esclusivamente allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo. Inoltre dovranno essere definite le distribuzioni interne con le relative fasce funzionali descritte nell'art. 8.1 delle NTA del PRC:
- la suddivisione dei lotti concedibili (SB) secondo moduli non frazionabili di Fronte Mare (FM);
- le fasce funzionali all'interno delle aree concedibili (SB) di cui all'art. 8.1 (FP1-FP2- FP3);

In relazione alle aree concedibili, la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili dovrà essere organizzata secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m e non deve superare la lunghezza dei 150 ml. Inoltre dovrà essere prevista la distribuzione interna con fasce funzionali, parallele alla linea di costa, delle quali la FP1, di profondità convenzionale pari a 5 ml a partire dalla linea di costa, è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia; la FP2 individuata come fascia libera dai manufatti, dove è consentita la localizzazione di pedane e la posa di ombrelloni; la FP3 intesa come fascia di tutela destinata al libero transito, anche ciclabile. La fascia è stata perimetrata allo scopo di salvaguardare delle aree con particolari caratteristiche naturali o potenzialmente tali. In questa fascia è assolutamente vietato localizzare manufatti e attrezzature.

Ai sensi dell'art 8.1 delle NTA del PRC, il PCC individua all'interno dell'area corrispondente alla costa utile i "lotti concedibili" secondo "moduli non frazionabili di Fronte Mare (FM)", da poter dare in concessione a mezzo di bando pubblico a partire dallo scadere della proroga concessa alle concessioni in essere (31.12.2020).

Il PCC ha previsto tra le Aree per attività turistico-ricreative esclusivamente aree destinate a Stabilimenti Balneari e aree per Spiagge Libere. I tratti di costa destinati a Spiaggia Libera sono stati localizzati e distribuiti in maniera tale da realizzare una o più soluzioni di continuità tra i vari tratti di costa affidabili in concessione, al fine di garantire alla libera utenza la comoda e paritaria fruizione dei tratti di costa di pari pregio e bellezza. Sono state inoltre conservate come aree demaniali da destinare a Spiaggia

Libera le zone più vicine abitato e, soprattutto quelle già frequentate dai bagnanti perché meglio servite dagli accessi esistenti. La scelta di prediligere la tipologia di concessione per Stabilimenti Balneari piuttosto che Spiagge Libere con Servizi è scaturita dall'analisi oggettiva dello stato generale dei luoghi che in considerazione del regime vincolistico presente a vario livello in tutto il territorio costiero, consente una migliore organizzazione dell'area demaniale anche con riferimento ad una fruizione ordinata e non indiscriminata della stessa.

In particolare sono state previste n. 2 aree contigue da destinare a stabilimenti balneari che sviluppino un fronte mare complessivo di m 132. Tale lunghezza rapportata a quella dell'intero tratto di costa utile stimato in m 597, determina una percentuale di aree in concessione per Stabilimenti Balneari pari a circa il 22,11% .

Lo sviluppo complessivo del fronte mare delle Spiagge Libere risulta pari a circa 441 m. Tale lunghezza rapportata a quella dell'intero tratto di costa utile determina una percentuale di aree per Spiaggia Libera pari al 73,86% .

6.3 Individuazione di aree con finalità turistico ricreative diverse da SB e SLS

Per quanto riguarda le aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS, nel territorio di Gagliano del Capo non sono previste nuove attività oltre quella esistente.

6.4 Individuazione di aree diverse

Mentre per ciò che riguarda le aree con finalità diverse, non è stata individuata alcuna area.

6.5 Individuazione delle modalità di accesso al demanio marittimo

Per quanto concerne l'individuazione delle modalità di accesso al demanio si è cercato di individuare un sistema di mobilità "strutturata" ed eco compatibile. Ciò è stato realizzato mediante l'individuazione, sulla base dell'analisi dell'accessibilità attuale al demanio, di aree con possibilità di parcheggio e di sistemi di trasporto pubblico integrato e sostenibile.

Sono stati riportati e riconfermati:

- i percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, al fine di favorire una mobilità eco-compatibile, evidenziando in modo particolare quelli di connessione tra la strada SS 375 litoranea e l'area demaniale;
- i sentieri che si snodano in area demaniale che consentono il collegamento tra le differenti aree;
- i sentieri che si snodano in aree adiacenti a quella demaniale quale il percorso delle Cipolliane che è stato di recente recuperato, reso fruibile e attrezzato con aree di sosta;
- gli accessi al mare quali discese e scale. Anche in tal caso è stato riconfermato quanto esistente per consentire la salvaguardia dei caratteri ambientali e paesaggistici attualmente presenti.

Per quanto riguarda le aree a parcheggio il PCC individua una sola area sterrata, ricadente nell'area demaniale prossima a quella per finalità turistico ricreative, già attualmente sfruttata per la sosta di automezzi. Al fine di preservare lo stato dei luoghi, in relazione anche al più volte citato regime vincolistico che interferisce con le aree demaniali per l'intera fascia costiera, a supporto degli stabilimenti balneari le NTA del PCC prevedono che il concessionario, in sede di richiesta di concessione demaniale marittima, dovrà garantire e prevedere apposite aree destinate a parcheggio, ubicate in area non demaniali opportunamente dislocate in zone del territorio al fine di non creare impatto ambientale.

6.6 Aree non oggetto di concessione

Le aree non oggetto di concessione sono normate dall'art. 8.12 delle NTA del PRC (art. 30 delle NTA di Gagliano del Capo) e si distinguono in:

- Spiaggia Libera (SL)
- Aree Complementari (AC)

Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali tratti di costa è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.

Le aree complementari sono quegli spazi compresi nei vari ambiti non di costa su cui è prevista l'allocazione di pubblici servizi di supporto al turismo. Si distinguono quelle destinate a parcheggio (AC/1), quelle destinate al verde pubblico (AC/2), quelle destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3), nonché quelle destinate a impianti sportivi e strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4)

Il PCC prevede, inoltre, un'area di connessione posta direttamente a valle della dividente demaniale in corrispondenza delle aree in concessione per stabilimenti balneari. Tale area è destinata esclusivamente al libero transito pedonale per consentire il collegamento tra le aree in concessione per Stabilimenti Balneari e le attigue aree destinate a Spiaggia Libera. Su tale area è stato previsto, all'interno delle NTA, il divieto assoluto di parcheggiare automezzi, il transito con mezzi meccanici se non per i mezzi di soccorso, la posa di strutture sia fisse che di tipo precario. L'area potrà essere esclusivamente attrezzata a cura dei concessionari degli attigui stabilimenti balneari con camminamenti atti a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti anche da parte di soggetti diversamente abili.

6.7 Individuazione delle aree vincolate

Le aree vincolate sono state individuate sovrapponendo i vincoli illustrati precedentemente derivanti da piani sovraordinati alle aree oggetto di concessioni esistenti e di progetto. Per ogni area sono riportate le procedure autorizzative necessarie per rinnovare e/o richiedere la concessione.

6.8 Aree di rilevante pregio ambientale

Tali aree di difficile fruizione da terra per la presenza di falesia dovranno essere preservate nei loro aspetti caratterizzanti quali, ad esempio, la vegetazione, le pajare, i muretti a secco posti a contenimento e delimitazione dei terrazzamenti.

In tali aree le NTA del PCC vietano qualsiasi intervento edilizio, consentendo esclusivamente:

- interventi volti alla ricostruzione e ripristino delle peculiari caratteristiche naturali;
- interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione dei tratti di costa;
- alla rinaturalizzazione del litorale;
- al ripristino degli originari assetti della costa al fine di accrescere la naturalità e la fruizione dei luoghi , in (es. valorizzazione di sentieri e strade di vecchia percorrenza, possibile previsione di aree di sosta).

In conformità dell'art. 7 delle NTA del PRC al fine di programmare gli interventi di recupero e risanamento costiero, i Comuni dovranno provvedere al monitoraggio locale della costa, con cadenza annuale e prima della stagione balneare, che dovrà affiancarsi a quello generale di competenza della Regione.

6.9 Recupero costiero

Per consentire una riduzione degli attuali livelli di criticità all'erosione della costa, in linea con gli interventi già avviati dal Comune, e sulla base del monitoraggio attuato secondo le modalità previste dall' art. 68 delle NTA del presente Piano Comunale delle Coste, sono consentiti interventi di messa in sicurezza della falesia da realizzare mediante soluzioni e tecniche atte a contenere l'impatto ambientale e volti a garantire una generale conservazione della fascia costiera. I dati desunti dall'attività di monitoraggio, a seguito della realizzazione degli interventi di conservazione, potranno consentire la riclassificazione dei livelli di criticità degli specifici tratti di costa.

Tutti gli interventi per poter essere attuati dovranno essere in linea con gli indirizzi definiti dalle "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a migliorare la situazione di criticità delle coste pugliesi" approvate con Deliberazione di G.R. 410/2001 allegate al PRC, conformi alle Norme Tecniche di Attuazione del PCC ed aver acquisito i dovuti pareri e autorizzazioni da parte degli Enti preposti alla tutela.

7.0 Regime transitorio

La regolamentazione inerente il regime transitorio è definita in maniera dettagliata nelle norme tecniche di attuazione (elaborato D), allegate al PCC, alle quali si rinvia. Il regime transitorio del presente PCC è conforme a quanto previsto dal Titolo III Norme transitorie e finanziarie della L.R. 17/2015.

Il PCC prevede le norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione. In particolare detta le modalità:

1. per il rientro nel limite massimo consentito di utilizzo della “linea di costa concedibile” per Stabilimenti Balneari (non superiore al 40%);
 2. per la trasformazione dei manufatti preesistenti di “tipo stabile”, quali opere di difficile rimozione, escluse le sole pertinenze demaniali, in “strutture precarie”, ovvero sia di facile rimozione;
 3. per la rimozione delle recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, in quanto considerate pregiudizievoli ai fini dell’accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all’uso turistico – ricreativo;
 4. per la trasformazione degli accessi privati in pubblici, al fine di garantire la massima fruibilità del demanio marittimo, anche per mezzo dell’esproprio;
 5. per l’individuazione di apposite aree da destinare alla traslazione delle concessioni non rinnovabili, in quanto in contrasto con il PCC;
 6. per l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche, sia pubbliche sia private;
 7. per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, della larghezza non inferiore a 5 m, attraverso la cessione di almeno 2,50 m da parte di ciascuna di esse, e di fasce di spiaggia parallele al mare (FP/3) per i camminamenti;
 8. per l’adeguamento dei manufatti preesistenti alle prescrizioni del PCC.
- L’adeguamento deve avvenire entro il termine massimo di anni due dalla data di approvazione del PCC, ad eccezione delle singole fattispecie diversamente normate;
9. per l’eliminazione delle interclusioni rivenienti da concessioni che insistono sullo stesso fronte mare;
 10. per il rientro nei parametri fissati dall’art. 8.1. delle NTA del PRC;
 11. per la riduzione del fronte mare in concessione, in presenza di acquisizione di aree relitte che comporta un incremento della superficie complessiva superiore al 20%.

Ai sensi dell’art. 11 delle NTA del PRC, quindi, il Piano prevede il regime transitorio per le concessioni esistenti e la traslazione o variazione del titolo concessorio, nonché per le opere fisse che devono essere adeguate in strutture precarie.

Non è stata individuata alcuna concessione che decade in quanto in contrasto con le NTA.